

DELIBERA N. 64/06/CSP

**Esposto del Partito Socialista Democratico Italiano  
(PSDI) nei confronti della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittenti  
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai  
Tre”)  
per la presunta violazione dell’ articolo 4  
della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 29 marzo 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 4;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 1° febbraio 2006 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTO l’esposto a firma dell’onorevole Giorgio Carta, in qualità di Segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI), pervenuto in data 22 marzo 2006 (prot. n. 11915/06), nel quale si asserisce la presa violazione da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. dell’articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e degli articoli 3 e 9 della deliberazione della Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, assumendo che nel periodo compreso tra la data di presentazione delle candidature fino alla data della denuncia non ha assicurato alcuna presenza di rappresentanti dell'esponente negli spazi relativi alle trasmissioni di comunicazione politica, né all'interno delle conferenze-dibattito programmate dalle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", il tutto con violazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici;

VISTO il successivo esposto della lista denunciante, pervenuto in data 24 marzo 2006 (prot. n. 12397/06), con il quale si lamenta, che, nonostante il sopravvenuto invito a partecipare ad una trasmissione di comunicazione politica prevista per il 7 aprile 2006, tale partecipazione è inadeguata sotto il profilo della garanzia della parità di accesso nei confronti del soggetto esponente rispetto a tutte le altre liste concorrenti, sulla base dei calendari dei confronti programmati;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione all'esposto del partito denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità (nota del 23 marzo 2006, prot. n. 12331/06), pervenute in data 25 marzo successivo (prot.lli n. 12541/06 e n. 12542/06), successivamente integrate con nota del 27 marzo 2006 (prot. n. 13217/06), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico, oltre ad eccepire l'incompetenza del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi dell'Autorità, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità della denuncia per tardività, rileva, in particolare, che:

- a) nella denuncia si confondono le trasmissioni di "comunicazione politica" con i programmi appartenenti all'area dell'informazione e le relative discipline, in particolare, si richiamano le disposizioni della deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza sui programmi di informazione e si chiede l'applicazione delle disposizioni sulla comunicazione politica;
- b) la denuncia è infondata nel merito, in quanto, sulla base di quanto attestato dalla Direzione tribune e servizi parlamentari, non emergono violazioni a carico della concessionaria pubblica;
- c) infatti, il soggetto politico esponente è titolare del diritto di partecipare alla comunicazione politica in quanto ha presentato proprie liste per il Senato;
- d) le tribune televisive sono calendarizzate tra il 20 marzo e il 7 aprile 2006 ed il tempo disponibile relativo alle liste è riservato per il 50% alle liste concorrenti per l'elezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per il Senato del tempo disponibile pari a novecento minuti; l'articolazione delle Tribune con quattro partecipanti prevede sessanta "posti", trenta dei quali riservati alle liste per il Senato;
- e) dai verbali degli uffici della Commissione parlamentare risulta avvenuto il sorteggio alla presenza dei rappresentanti delle liste convocati dalla Commissione medesima; a seguito della decadenza di tre liste si è proceduto ad un nuovo sorteggio, nel rispetto della disposizione che assegna alle liste per il Senato il 50% del tempo totale

e alla lista denunciante è stata assegnata la partecipazione alle tribune, televisiva e radiofonica, prevista per il 7 aprile 2006;

- f) la lista parteciperà, come si evidenzia per tabulas, anche alle conferenze-stampa in data 30 marzo 2006, televisiva e radiofonica, e non avendo inoltrato specifica richiesta alla Rai S.p.A., non ha potuto beneficiare degli spazi relativi ai messaggi politici autogestiti;
- g) infine, è inammissibile la richiesta della lista esponente circa l'adozione di sanzioni pecuniarie amministrative, atteso che non sono previste dalla vigente normativa per i casi di eventuali violazioni delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione;

CONSIDERATA la natura di soggetto politico dell'esponente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera *a*), della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, in quanto lista presente con il medesimo simbolo in dieci circoscrizioni regionali al Senato e, quindi, in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell'Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall'articolo 28, comma 7, della delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, che prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell'Autorità;
- b) con riferimento alla improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge;
- c) con riferimento alla asserita tardività, la denuncia è stata trasmessa entro il prescritto termine di dieci giorni dal fatto denunciato, tenuto conto che il *dies a quo* nel caso di specie deve ritenersi coincidere con la data finale del periodo di rilevazione (22 marzo 2006);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi del 1° febbraio 2006, in materia di ripartizione degli spazi di comunicazione politica nel secondo periodo della campagna elettorale “*il tempo disponibile è riservato per il 50% alle liste e per il 50% alle coalizioni di cui la comma 4, lettera a); il tempo relativo alle liste è a sua volta riservato per il 50% alle liste concorrenti per l’elezione della Camera e per il 50% a quelle concorrenti per l’elezione del Senato; tanto il tempo riservato alle coalizioni quanto quello riservato alle liste è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti: i tempi assegnati a ciascuna coalizione sono da esse ripartiti fra le liste componenti, tenendo presente i principi stabiliti all’articolo 9*” e al comma 7 che “*In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della citata deliberazione “*alle tribune politiche trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati aventi diritto secondo quanto previsto all’art. 3, comma 4, lettera a)*”;

RILEVATO che dal calendario delle trasmissioni di comunicazione politica inviato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni risulta che la società concessionaria ha predisposto l’avvio della programmazione radiotelevisiva a partire dal 20 marzo 2006;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nella comunicazione politica è regolata dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, assicurando l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici, oltre nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto;

RILEVATO che dai dati a disposizione relativi alla programmazione della comunicazione politica nelle trasmissioni della concessionaria pubblica nel secondo ciclo della campagna elettorale, intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna medesima, risulta la partecipazione della lista esponente nelle trasmissioni di comunicazione politica relative ai confronti tra le liste concorrenti al Senato della Repubblica, entrambe in data 7 aprile 2006, sull’emittente televisiva “*Rai Due*”, ore 17.15 e radiofonica “*Radio 1*”, ore 22.30, con l’attribuzione di uno spazio paritario rispetto alle altre liste concorrenti al Senato della Repubblica, nonché la presenza della lista esponente nelle conferenze stampa del 30 marzo 2006, su “*Rai Due*” e “*Radio 1*”, entrambe alle ore 23.00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, della citata deliberazione *“La Rai predispone e trasmette, negli ultimi dodici giorni precedenti il voto, in aggiunta alle Tribune di cui all’articolo 9, una conferenza-stampa per ciascuna delle liste di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a)”* e *“A ciascuna conferenza-stampa prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate. Non si applica la lettera b), dell’articolo 3, comma 4”*;

CONSIDERATO, dunque, che in ragione della richiamata programmazione, si prospetta lo spontaneo adeguamento della concessionaria alle disposizioni in materia di comunicazione politica, sicché, allo stato, non risulta necessario provvedere ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, per l'applicazione di misure ripristinatorie;

CONSIDERATO che l'Autorità si riserva, peraltro, di verificare l'effettiva realizzazione delle trasmissioni di comunicazione politica così come programmate nei calendari di comunicazione politica inviati dalla società concessionaria in questione, con l'inclusione del soggetto politico denunciante;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorità, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o della denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che, il predetto termine di quarantotto ore ha finalità evidentemente sollecitatorie e il relativo decorso non è, pertanto, idoneo, a consumare il potere ripristinatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 569/2003);

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., con sede in Roma, Viale G. Mazzini, n. 14, di comunicare l'avvenuta trasmissione dei programmi di comunicazione politica irradiati dalle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale *“Rai Uno”*, *“Rai Due”*, *“Rai Tre”* e *“Radio 1”* relativi a rappresentanti della lista denunciante e si riserva di verificarne la congruità e l'effettività in relazione all'osservanza dei principi di parità di accesso previsti dalla legge.

La comunicazione all'Autorità dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – All'attenzione della dott.ssa Laura Arìa - Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – responsabile del procedimento – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli" e potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge n. 249/97, nonché l'attivazione dell'accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 29 marzo 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Caterina Catanzariti

